



# COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di Cuneo

Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5    12031 Bagnolo Piemonte (CN)    C.F. - P.I. 00486530041  
Tel. 0175/391121    PEC [comune.bagnolo.cn@legalmail.it](mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it)    SITO WEB [www.comune.bagnolo.cn.it](http://www.comune.bagnolo.cn.it)

## **Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali**

- **Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 07/06/2023, divenuta esecutiva il 07/06/2023.**
- **Entrato in vigore in data 08/06/2023.**

## **Art. 1 - OGGETTO**

L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria autonomia, adotta il presente Regolamento per la concessione di locali di cui il Comune abbia disponibilità, meglio precisati nell'allegato A, nei limiti di capienza a fianco di ognuno indicati.

La Giunta comunale con propria deliberazione, potrà aggiornare il suddetto elenco degli immobili che, per loro tipologia, possono essere destinati alle finalità istituzionali dell'ente.

Sono assicurate, con l'applicazione delle procedure e dei criteri stabiliti dal presente regolamento, equità, imparzialità e trasparenza amministrativa, al fine di favorire la socializzazione della collettività, l'associazionismo ed il libero confronto fra cittadini, lo sviluppo delle attività culturali, sportive, sociali, ambientali e di volontariato.

Il presente regolamento non si applica agli edifici destinati ad uso abitativo oppure a quelli disciplinati da contratto di comodato o convenzione già vigenti, ex art.15 L. 241/90, relativi allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra i soggetti di natura associativa senza scopo di lucro e l'Amministrazione comunale.

## **Art. 2 - SOGGETTI**

Il presente regolamento si applica ai cittadini, alle associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private che operino sul territorio di Bagnolo Piemonte.

L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni che non perseguano fini di lucro è concesso al fine non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche favorire, così come è previsto dall'art.5 dello Statuto Comunale, l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale.

## **Art. 3 - CONCESSIONE**

Si intende concessione temporanea l'utilizzo occasionale di breve periodo non superiore a tre giorni consecutivi o per un periodo ricorrente per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e comunque per un periodo determinato non superiore a tre mesi;  
L'autorizzazione alla concessione temporanea verrà rilasciata dal Responsabile competente.

Si intende concessione in via continuativa l'utilizzo per un prolungato nel tempo oltre a mesi tre e comunque per un periodo non superiore a trentasei (36) mesi.

La suddetta concessione verrà rilasciata con deliberazione della Giunta Comunale.

I soggetti che intendano richiedere l'uso dei locali, devono presentare istanza redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, che dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data richiesta per l'utilizzo.

Le richieste saranno valutate secondo la disponibilità prevista in calendario e secondo il criterio del perseguimento di interessi di utilità sociale, culturale e di valorizzazione delle tradizioni della comunità locale.

Qualora vi fosse concomitanza di richieste di giorni e di orari, interpellati i soggetti interessati, verrà deciso in favore di una rotazione concordata con le parti.

#### **Art. 4 - NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI**

La concessione è vincolata all'utilizzo esclusivo per le finalità per le quali l'uso dei locali sono stati concessi.

Nei locali deve essere garantito l'ordine e la pulizia.

E' fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e impianti, nonché di collocare all'interno attrezzature o quant'altro, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per la conservazione di eventuale materiale e arredo in dotazione ai locali, sarà responsabile il concessionario.

Il concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, i diritti derivanti dalla concessione dei locali, né cedere gli stessi, in tutto o in parte in locazione o in comodato anche temporaneo, pena la decadenza della concessione stessa.

Durante la concessione l'Amministrazione Comunale, anche per mezzo di tecnici designati, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso e/o la conservazione dei locali e quanto in essi contenuto.

## **Art. 5 - TARIFFE**

Le concessioni possono essere rilasciate a titolo oneroso o gratuito.

Le concessioni a titolo oneroso sono rilasciate a Gruppi, Enti, Associazioni o privati, senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività compatibili con i fini istituzionali del Comune.

I soggetti che intendano richiedere l'uso dei locali, si impegnano a versare per la concessione dello spazio richiesto, la quota determinata dalla Giunta Comunale.

Possono essere previste concessioni a titolo gratuito per attività e/o eventi, per le quali l'Amministrazione Comunale riconosca un elevato valore morale, sociale e culturale.

La Giunta comunale annualmente determina la tariffa di utilizzo dei locali, tenendo conto:

- delle spese relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento e spese di pulizia dei locali, manutenzione ordinaria interna ed esterna;
- del soggetto richiedente favorendo le associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- del periodo di utilizzo della sala.
- della tipologia dell'immobile e dei locali utilizzati.

## **Art. 6 - RESPONSABILITA' - REVOCA -**

I danni di qualsiasi tipo arrecati direttamente o indirettamente sia ai locali sia agli arredi ed addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori saranno a carico del soggetto, persona fisica o giuridica, che ha ottenuto la concessione in uso.

Inoltre il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità civile connessa a danni arrecati a terzi in occasione dell'utilizzo dei locali concessi nonché per fatti conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.

A tal fine, il concessionario si impegna ad assumere ogni responsabilità, anche verso terzi, conseguente all'uso dei locali, esonerando da esse la Civica Amministrazione ed a stipulare apposita assicurazione infortuni e di responsabilità civile verso terzi, il cui massimale sia congruo a garantire la copertura dei possibili danni.

I danni dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione e risarciti o riparati entro 30 gg. dalla richiesta del Comune. L'ammontare del risarcimento verrà determinato a seguito di perizia effettuata dagli uffici competenti.

In caso negativo, si farà luogo alla revoca della concessione in uso qualora in essere o i responsabili potranno essere esclusi da ulteriori concessioni.

## **Art. 7 - NORME TRANSITORIE**

All'entrata in vigore del presente Regolamento, le concessioni continuative precedentemente rilasciate dall'Amministrazione Comunale per l'uso dei locali, avranno validità fino alla scadenza naturale o al rilascio di una concessione.

Per quanto non definito dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia

## **ART.8 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

---